



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato PANARIELLO Francesco (id FSI 125460)

Con segnalazione del 27 maggio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del VI Open Internazionale del Salento BARTOLINI Leonardo (A.F.) che: *“Il giocatore non si è presentato all'ultimo turno del torneo senza aver dato alcuna comunicazione. Viene considerato assente ingiustificato”*.

In data 5 giugno 2017 perveniva la seguente nota da parte dell'incolpato: *“riconosco di essere venuto meno ai doveri di tesserato FSI, partecipante ad un torneo agonistico, e di questo mi rammarico e mi scuso per l'accaduto sia nei confronti dell'organizzazione del torneo, dell'Arbitro e dell'avversario di turno; per quanto possa valere, preciso che pochi minuti prima che iniziasse l'ultimo turno sono stato raggiunto da una telefonata, a seguito della quale ho dovuto far immediato rientro a Torre del Greco. Il nervosismo causatomi ha fatto sì che tralasciassi di adempiere al mio dovere, ossia di avvertire dell'assenza l'arbitro (il che non mi costava nulla a farlo)”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato PANARIELLO Francesco

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 15/6/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano